CAMERA DEI DEPUTATI N. 3373

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Seduta dell'11 maggio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le esigenze derivanti dalle mutate dimensioni assunte dalla motorizzazione e quelle imposte dalla criminalità, caratterizzata dalla disponibilità di mezzi più moderni e dalla utilizzazione di tecniche più progredite, rendono indispensabile l'impiego di personale numericamente adeguato e professionalmente specializzato.

L'azione necessaria, in relazione ai risultati che devono raggiungersi nei due settori della polizia stradale e di quella criminale, tende ad ampliarsi ogni giorno di più.

La rete autostradale italiana dai 503 chilometri del dopo guerra, ha raggiunto nel 1968 i 2.664 chilometri, mentre per i prossimi anni è prevista l'apertura al traffico di ulteriori 3.198 chilometri. Nello stesso periodo le strade statali sono state pressoché raddoppiate passando da 21.105 a 40.706 chilometri. Il parco veicoli nazionale aumenta ogni anno del 15 per cento e tra breve sarà raggiunta la quota di 15 milioni di veicoli cui dovranno essere aggiunti quelli di centinaia di migliaia di turisti che, con tali mezzi, entrano nel Paese. Solo nel 1968 si sono avuti 321.328 incidenti con 9.746 morti e 231.283 feriti. Di fronte a tali cifre da più parti, sulla stampa, in convegni, in interventi di insigni magistrati e nello stesso Parlamento, è stato richiesto, tra gli altri provvedimenti, un maggior controllo della circolazione stradale, da affidare a personale ben qualificato ed inquadrato in un adeguato organico.

La consistenza organica della polizia stradale è tuttora ferma ai 104 ufficiali, 776 sottufficiali e 1.920 guardie che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato con legge 9 novembre 1956, n. 1326, prevedeva quale aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza al fine di far fronte all'espletamento dei servizi di competenza della specialità di polizia stradale. I successivi aumenti dei quadri della predetta specialità, in mancanza di un analogo aumento dell'organico per tale scopo, sono sempre avvenuti a scapito di altri servizi di polizia.

Il problema, in un contesto di maggiore completezza, potrà essere meglio valutato considerando anche il concreto, preziosissimo ed indispensabile contributo che le unità della polizia stradale offrono diuturnamente nella lotta alla criminalità.

È da rilevare altresì che i risultati positivi che gli organi della pubblica sicurezza ottengono nella lotta contro il crimine trovano il loro fondamento oltre che nell'entusiasmo, la dedizione e lo zelo degli uomini, anche nella loro specializzazione derivante oltre che dalla frequenza di corsi di formazione e aggiornamento, sempre più completi ed approfonditi, e dall'affinamento dell'esperienza conseguita nell'espletamento dei servizi, sia di polizia stradale che di polizia criminale.

Alla sempre crescente complessità dei fenomeni criminosi e paracriminosi si è, dunque, risposto operando con crescenti interventi improntati alla più estesa specializzazione, specie dove gli stessi sono anche reclamati da una opinione pubblica commossa da fatti ed avvenimenti delittuosi di grande risonanza.

Così dai dati percentuali delle statistiche dell'ISTAT risulta che mentre nel 1962 su 100 delitti dolosi sono stati scoperti i responsabili di 82,56 di essi, nel 1968 ne sono stati scoperti i responsabili di 92,53. Egualmente dicasi per i tentati omicidi, le rapine e le estorsioni, per i quali le stesse percentuali, nei medesimi periodi, sono passate rispettivamente dall'88,41 al 94,45, dal 60,43 al 62,82, dal 79,58 all'82,54.

Lo stesso non è avvenuto nei settori dove per la carenza numerica degli uomini l'Amministrazione non ha potuto operare con i criteri sopra illustrati ed anzi ha dovuto distogliere personale al fine di attuare altri interventi più urgenti. Si è verificato quindi che in qualche settore il rapporto percentuale tra numero dei reati commessi e numero dei reati dei quali le indagini hanno portato alla scoperta dei colpevoli è diminuito.

Ovviamente simili fatti, se possono trovare una giustificazione e contingente in una visione di breve periodo per una Amministrazione che si trovi a fronteggiare, in ristrettezze di quadri, molteplici fenomeni criminosi, non sono accettabili dal punto di vista della funzione dello Stato il quale deve, con eguale impegno, scoraggiare tutti indistintamente i fenomeni criminosi. Pertanto l'Amministrazione della pubblica sicurezza dovrà essere posta in condizioni di disporre di un numero di unità adeguato alle nuove e pressanti esigenze.

È necessario, quindi, procedere ad un aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al fine di poter destinare alle attività di polizia stradale e di polizia criminale un numero adeguato di effettivi. A tale scopo si provvede con l'unito disegno di legge che consta di 4 articoli ed una tabella.

L'articolo 1 dispone l'aumento di 5.000 unità dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. I nuovi posti in organico, vengono ripartiti tra sottufficiali e guardie in modo da corrispondere alle reali e sostanziali esigenze dei servizi.

Specificamente vengono destinati ai ruoli dei sottufficiali 2.000 posti di aumento ripartiti nei 3 gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe, in ragione, rispettivamente, di 900, 700 e 400 unità per realizzare una strutturazione dei ruoli anzidetti corrispondente a quella degli altri Corpi di polizia (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza), tenuto conto dei rapporti percentuali rispetto ai vari gradi di sottufficiali ed alla forza complessiva.

In conseguenza, il nuovo organico dei sottufficiali e militari di truppa risulta fissato in conformità della tabella annessa al disegno di legge.

L'articolo 2, per esigenze di bilancio e di gradualità, stabilisce che all'aumento dei 5.000 posti si provvede entro 6 anni: 500 posti saranno coperti a partire dal 1° luglio 1971, 1.500 nel biennio 1972-73 e 3.000 nel triennio 1974-76.

L'articolo 3, reca particolari disposizioni relative al personale proveniente dalla soppressa milizia nazionale della strada e portuaria e dal Corpo di polizia dell'Africa italiana, che, in base alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, fu collocato in soprannumero agli organici.

Trattandosi di contingenti di personale ormai assottigliati ed in fase di esaurimento, per necessità di normalizzazione dei ruoli, si stabilisce il rientro in organico, salvaguardando, peraltro, entro equo limite le posizioni già acquisite anche in vista dell'ulteriore sviluppo di carriera.

L'articolo 4, reca, infine, le occorrenti disposizioni per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento determinato in lire 218.000.000 per il 1971 e che verrà ad elevarsi

gradualmente, ad avvenuta completa attuazione, fino a lire 8.618.000.000.

La copertura della spesa relativa all'anno 1971 è assicurata utilizzando quota parte dell'accantonamento di 1 miliardo di cui all'elenco 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno alla voce: « Istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi ».

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono aumentati di 5.000 unità e sono stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge.

ART. 2.

I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 6 anni; di essi 500 saranno conferiti a partire dal 1° luglio 1971, 750 nel 1972, 750 nel 1973 ed i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1.000 per anno.

ART. 3.

Nell'ultimo anno di attuazione della legge, il personale eventualmente ancora in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, rientra in organico, dopo l'espletamento di tutte le procedure relative al conferimento dei posti istituiti per l'anno 1975 ai sensi dell'articolo 4 della legge predetta.

In corrispondenza del rientro in organico del personale di cui al precedente comma saranno correlativamente ridotti i posti di aumento di organico per l'anno 1976, riassorbendo le eventuali eccedenze con le vacanze naturali per l'anno 1977.

Ai fini dell'ulteriore svolgimento della carriera del personale di cui ai precedenti commi continueranno ad applicarsi, nei procedimenti per avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo di prima e terza classe, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 22.

ART. 4.

All'onere di lire 218.000.000 derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

Marescialli di 1ª classe	(*a*)	3.200
Marescialli di 2ª classe		3.300
Marescialli di 3ª classe		3.500
Brigadieri e vicebrigadieri		9.325
Appuntati, guardie scelte, guardie ed allievi guardie . . .		64.125
TOTALE . . .		83.450

(*a*) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe è compreso il ruolo dei marescialli di 1ª classe carica speciale stabilito in 200 unità.